



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Direzione Generale*

*Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola - attuazione degli ordinamenti - Istruzione non statale -*

Prot. n. AOODRPU/\_\_\_\_\_  
 Dirigente: Vincenzo Melilli

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  
 dell'USR Puglia  
 (peo istituzionali)

Al sito web

p.c.

Alle Segreterie regionali  
 delle OO.SS. Comparto Scuola  
 (indirizzi peo)

**Oggetto:** Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2018. Indicazioni operative di cui al DM 919 del 23 novembre 2017 e alla nota MIUR prot. n. AOODGPER/50436 del 23/11/2017.

Come è noto con la nota prot. n. AOODGPER/50436 del 23/11/2017 l'Amministrazione centrale, nel trasmettere il Decreto in oggetto indicato, ha fornito dettagliate indicazioni circa gli adempimenti in argomento.

In linea generale, era stabilito **al 20 dicembre 2017** il termine per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Entro la medesima data gli interessati hanno facoltà, tramite Polis di revocare le istanze già inoltrate.

Le domande di cessazione dal servizio dovevano essere inoltrate tramite la procedura web Polis "Istanze on line" del sito internet del MIUR (<http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml>).

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 208/2015 ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovevano, invece, essere presentate in forma cartacea entro il medesimo termine del 20 dicembre 2017.

Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata C.M. n. 50436 del 23.11.2017, dovevano essere inviate direttamente all'ente previdenziale (INPS), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Direzione Generale*

**Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola - attuazione degli ordinamenti - Istruzione non statale -**

3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Oltre alle specifiche indicazioni riferite ai "Requisiti anagrafici e contributivi", riportate nelle note ministeriali in argomento, che qui si intendono integralmente richiamate, giova evidenziare i seguenti aspetti.

**Trattenimento in servizio oltre i limiti di età** (Applicazione dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008).

In merito si ricorda che il decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età di cui all'art. 509 - comma 5 - del D.Lvo 297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.

Di conseguenza nel 2018 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2018, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

È opportuno evidenziare che i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. A tal fine, i dirigenti scolastici provvederanno, per quanto di propria competenza, alla verifica di eventuali istanze ancora non definite e quantificare correttamente gli anni di contribuzione. In caso di presenza di istanze di riscatto e/o ricongiunzione non definite, che potrebbero contribuire alla determinazione del minimo requisito (20 anni), prima della eventuale concessione del trattenimento in servizio, l'interessato dovrà dichiarare la rinuncia alle stesse.

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di prestazione Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2018.

Tale adempimento è fondamentale anche in quanto costituisce fase propedeutica ai successivi flussi di informazione INPS/MIUR.

Un'altra circostanza relativa alla possibilità del trattenimento in servizio è contemplata dall'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel quale è previsto "*che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di due anni*".

Il trattenimento è autorizzato e disposto, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico. Di tale determinazione deve essere data idonea e tempestiva informazione al competente Ufficio Scolastico Territoriale.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Direzione Generale*

**Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola - attuazione degli ordinamenti - Istruzione non statale -**

**Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 legge 243/2004 - Opzione donna**

L'art. 1, comma 222, della legge 232/2016 ha esteso la facoltà prevista dall'art. 1, comma 9, della legge 243/2004 alle lavoratrici che **entro il 31.12.2015** non hanno maturato i requisiti previsti dalla citata disposizione normativa, solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Possono, dunque, esercitare la facoltà in questione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni unitamente ad un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni.

**Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio.**

La norma, richiamata nella più volte citata nota ministeriale, fissa a 65 anni il suddetto limite, ex DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato, *“non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*.

Si evidenzia che il tetto dei 65 anni **d'Ufficio** interessa solo coloro che maturano 41 anni o 42 anni e 10 mesi entro il 31/08/2018, diversamente possono permanere fino al compimento dei 66 anni e 7 mesi (e/o 67 anni a partire dal 01/01/2019 secondo la norma aggiornata); d'Ufficio, inoltre, sono posti anche coloro i quali raggiungono 66 anni e 7 mesi entro il 31/08/2018, con il minimo di 20 anni di contribuzione assicurativa.

**Cessazione Dirigenti Scolastici**

La presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, a decorrere dal giorno 01/09/2018, tutt'ora regolata dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010, deve essere compiuta **entro il termine al 28 febbraio**.

Si ricorda che i dirigenti degli Uffici territoriali sono tuttora competenti per le pratiche in argomento secondo disposizioni di cui alla nota USR prot. n. 5453/2010.

**Gestione delle Istanze – Attività propedeutiche agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.**

L'accertamento del diritto pensionistico, come indicato nelle disposizioni richiamate, sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro un termine che sarà fissato successivamente con nota congiunta INPS/MIUR.

Le cessazioni dovranno essere convalidate, ovvero annullate, al SIDI dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Direzione Generale*

*Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola - attuazione degli ordinamenti - Istruzione non statale -*

**Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici, sulla base delle indicazioni che gli stessi Uffici forniranno alle istituzioni scolastiche di competenza e, per conoscenza, alla scrivente Direzione Generale.**

Nelle more di ricevere successive indicazioni da parte dell'Amministrazione centrale, si invitano i Dirigenti degli Uffici Territoriali ad attivare le più idonee azioni di coordinamento e monitoraggio con le istituzioni scolastiche al fine di verificare le casistiche del personale interessato alla procedura in argomento, i cui dati sono stati forniti in dettaglio dalla piattaforma POLIS in data 10.01.2018 (allegato 1).

La presente, con esclusione per ovvie ragioni dell'elenco analitico (all. 1), sarà pubblicata sul sito web ([www.pugliausr.gov.it](http://www.pugliausr.gov.it)) nella sezione "*Dirigenti scolastici - stato giuridico*".

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Cammalleri

Allegati:

1. Elenco analitico POLIS